

Codice DB1425

D.D. 29 agosto 2014, n. 2408

**Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 2/R del 21 febbraio 2013 (testo integrato) - Richiedente: Comune di Peveragno (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Peveragno, localita' "Serra Barnetta" - Istanza n. 21327/2014.**

Preso atto del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

Visto il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013 (testo integrato);

Vista la domanda presentata al Settore Montagna della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Peveragno (CN), in data 21/08/2014 – assunta al Protocollo al n. 43014/DB1425;

Vista la precedente Determinazione Dirigenziale n. 2697 in data 19/10/2011, con cui si approvava l'intervento selvicolturale ed il relativo progetto in Comune di Peveragno, per la superficie di 19,9980 ha;

Tenuto conto che l'intervento non è terminato entro la scadenza prevista, a causa dell'affidamento dei lavori procrastinato e dell'inizio dei medesimi avvenuto in data 09/09/2013, e che pertanto il Comune di Peveragno ha ripresentato domanda di autorizzazione del medesimo intervento, con riferimento al medesimo progetto;

Preso atto del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna della Regione Piemonte in data 29/08/2014, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Governo misto di faggio con larice, abete bianco e abete rosso	19,9980	19,9980

Tutto ciò premesso

#### IL DIRETTORE

Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

Visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 2/R 2013 (testo integrato), il Comune di Peveragno

all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Peveragno - Località Serra Barmetta - così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Governo misto di faggio con larice, abete bianco e abete rosso	19,9980	19,9980

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup intervento (ha)
Peveragno	==	53	50	58,1455	19,9980

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 19,9980, ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
  - potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Economia Montana e Collinare e Servizi di Cuneo;
  - si ri-approva il piedilista di martellata per le piante a partire dalla classe diametrica 35 cm contenuto nel progetto di intervento, che comporta l'assegno al taglio di n. 949 piante così ripartite: 777 faggi, 61 abeti bianchi, 56 abeti rossi, 56 larici;
  - si ri-approva il piedilista di contrassegnatura per le piante dalla classe diametrica 20 cm a quella 30 cm contenuto nel progetto di intervento, che comporta l'assegno al taglio di n. 1633 piante così ripartite: 1400 faggi, 125 abeti bianchi, 73 abeti rossi, 35 larici;
  - si ri-approva il piedilista di contrassegnatura delle piante vive e morte in piedi da rilasciare in bosco per il mantenimento della biodiversità;
  - la quantificazione del volume di legname da prelevare nella componente a ceduo per le piante di classe diametrica inferiore a 20 cm, è desumibile dai dati delle aree di saggio effettuate – tenendo conto delle contrassegnature effettuate ai fini dei rilasci in bosco, e risulta pari a 537 mc;
  - il volume di legname prelevabile con l'intervento, risulta quindi pari a 2427 mc; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
  - il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura con vernice rossa; potranno inoltre essere tagliate le piante della componente a ceduo non contrassegnate con vernice gialla;
  - relativamente alla conservazione della biodiversità, si prescrive la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;
  - il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
  - durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
  - ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni devono essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli

cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'articolo 7 della Legge regionale n. 16/1994. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;

– a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'articolo 34 del Reg. for. n. 2/R 2013 - testo integrato):

“1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescio di fenomeni di erosione;

c) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

- chiusura e protezione degli accessi;

- realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

– relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

– per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R 2013 (testo integrato);

– dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

– i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 2 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Reg. for. n. 2/R 2013 - testo integrato, articolo 6, paragrafo 4).

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R del 21/02/2013 (testo integrato), comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

La presente Determinazione è inoltre soggetta a pubblicazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 33/2013.

Il Direttore  
Vincenzo Cocco